GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

STORACE		Openities and		
MCZMIZ	Prancesed Giorgio	Presidente Vica Presidente	. IANNARIJU(PRESTAGIOVANNI	Antonacio Assassore Brano "
AUGELLO	Andr e a	Assessore.	ROBILOTTA	Donato "
JIARAMELLET Norden	_		SAPONARO -	Francesco "
DIONISE FORMISANO	Armendo Anna Teresa	··	SARAÇENI VERZASÇHI	Vincenzo Maria "
GARGANO .	Gietio		, vexeasont	Marco "
				·
.500.11]				
assent:: <u>F</u>			-1046-	·

Oggetto: recepimento accordi relativi alla "Regolamentazione per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali" e alla "Determinazione della retribuzione di posizione ai dirigenti regionali"

Su proposta dell'Assessore al Personale, Demanio, Patrimonio e Informatica;

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA La legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e successive modificazioni concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n.3 del 29 gennaio 2003 con la quale è stato approvato il regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale;

VISTO l'art. 48, 1° comma, della legge regionale 11 settembre 2003 n.29, che ha previsto la possibilità per l'Amministrazione, al fine di incentivare l'esodo del personale con qualifica dirigenziale, di riaprire i termini per la presentazione delle domande di risoluzione consensuale ai sensi dell'art.17 CCNL 1998/2001, secondo le modalità dell'accordo di concertazione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2002 n.1129;

RICHIAMATO l'art.26 della legge regionale 6 febbraio 2003 n.2 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di personale di qualifica dirigenziale";

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n.64 del 31 gennaio 2003 avente ad oggetto "Recepimento accordo per la determinazione provvisoria della retribuzione di posizione ai dirigenti delle strutture di Area della Giunta Regionale"

VISTO il verbale dell'incontro in sede di delegazione trattante del 16 ottobre 2003 nel quale le parti hanno approvato: il "Regolamento per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali" e l'accordo per la "Determinazione della retribuzione di posizione ai dirigenti regionali"

All'unanimità

DELIBERA

di recepire il verbale dell'incontro della delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale del 16 ottobre 2003 e i due sottoelencati accordi che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- "Regolamento per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali"
- "Determinazione della retribuzione di posizione ai dirigenti regionali";

di disporre la pubblicazione sui Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della presente deliberazione nella parte relativa al "Regolamento per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali".

Il Dirigente della struttura competente per il trattamento economico della Direzione "Organizzazione e Personale" è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE, U. SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

2 7 OTT. 2003

DICHIA PAZZONE CONGRUNDÀ

Le parti, sin d'ora, concordano che al termine delle operazioni di risoluzione consensuale si tivedranno per riesaminare la situazione relativa alle eventuali carenze e/o vacanze rispetto al presente accordo, al fine di rivisitare lo stesso, definendo le procedure di copertura delle medesime, valorizzando le professionalità esistenti.

Roma, il 16 ottobre 2003

UIL

CSA:

CIDA

ALLEG. alla DELIB. N. 1046

DEL ... 2 4 OIL 2003

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTAZIONE PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI DIRIGENTI REGIONALI

ANNO 2003

DASING PETALE LAND ALLEGATE AL

Age of

Pramessa

Considerate ohs:

- l'articolo 48, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, ha previsto la possibilità per l'amministrazione, al fine di incentivare l'esodo di personale con qualifica dirigenziale, di riaprire i termini per la presentazione delle domande di risoluzione consensuale ai sensi dell'articolo 17 del CCNL 1998/12001, secondo le modalità dell'accordo di concertazione approvato con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2002 n. 1129;
- con determinazioni del direttore della direzione regionale Organizzazione e personale nn. A0874 e A0875 del 26 maggio 2003 si è provveduto rispettivamente alla "Ricognizione del ruolo unico del personale dirigenziale della Giunta regionale alla data dell'1.10.2002" ed allo "Aggiornamento del ruolo unico del personale dirigenziale della Giunta regionale alla data del 30.04.2003", con l'approvazione degli elenchi dei dirigenti di 1º fascia, Di 2º fascia e di quelli in ruole soprannumerario;
- l'art, 6 della discipiina contenuta nell'accordo di concertazione approvato con deliberazione della Giunua regionale n. 480 del 3 aprile 2001, avente ad oggetto "Recepimento dell'accordo di concertazione sulla Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenii, di cui all'art. 17 dei CCNL Arez Dirigenza del comparte Regioni-Autonomie Locali del 23/12/1999", prevedeva la facoltà per l'Amministrazione "di valutare la possibilità di estendere, anche successivamente nel tempo, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all'art. 17 del citato CCNL, l'applicazione dell'istituto di cui trattasi in fuzzione di esigenze organizzative che dovessero manifestarsi a seguito dei provvedimenti relativi alla concorsualità interna, all'applicazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale n. 25 del 1996 e dei processi di revisione organizzativa in corso".

Tutto ciò premesso

Ritemnto di avvalersi della facoltà sopra richiamata in quanto si rende necessario dotare la Regione Lazio di un organico della dirigenza funzionale ai compiti che la Costituzione assegna alle regioni e quindi di adottare un percorso che porti alla coincidenza tra situazione dell'organico ottimale e dirigenti in servizio.

Si concorda quanto segue:

Criteri generali per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti regionali si sensi dell'art. 17 dei C.C.N.L. dell'Area d'irigenti dei comparto Regioni – Autonomie locali e dell'articolo 48 della legge regionale n. 29 del 2003

1. L'Amministrazione si impegna ad utilizzare lo strumento della risoluzione consensuale del rapporte di lavore dei dirigenti regionali, ai sensi dell'art. 17 dei C.C.N.I., dell'Area dirigenti del comparto Region - Autonomie locali del 23.12.1999 e dell'articolo 48 della legge regionale n. 29 del 2003, con emgazione di un'indennità supplementare.

2. A fai fine l'annyinistrazione assicura una diminuzione della suesa gravalite sui bilancio regionale mediante una comispondente nichzione dei posti di organico della qualinga dirigenziale a parità di finazioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, secondo quanto disposto

dal citato ati. 17 del CCNL del 23.12.1999, con eccezione dei dirigenti in soprammero, ancorché titolari di una posizione dirigenziale individuale ai sensi del comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale n. 29 del 2003, per i quali l'economia di spesa è consegnente alla già avvenuta riduzione della pianta organica ed alla cessazione del rapporto di lavoro senza possibilità di sostituzione.

Art 2

Criteri per la determinazione e l'erogazione dell'indennità supplementare

i. La tichiesta di tisoluzione consensuale e la conseguente corresponsione dell'indennità supplementare è limitata ai dirigenti regionali con comiratto di lavoro a tempo indeterminato ricompresi tra il 55° anno e il 65° anno di età. I dirigenti regionali in aspettativa o comandati presso altre amministrazioni, per usufruire della risoluzione di cui all'art. 17 del CCNL, debboso cessare dall'aspetiativa o rientrare dal comando e massimere servizio presso la Regione Lazio prima della presentazione della domanda di risoluzione consensuale.

2. La domanda di risoluzione consensuale, da presentare sulla base dell'avviso, è irrevocabile, fatti saivi i casi previsti dai presente accordo, e deve contenere l'indicazione della data di risoluzione

3. L'anuministrazione non entra nel merito della situazione previdenziale del dirigente e quindi la responsabilità degli effetti pensionistici conseguenti alla risoluzione consensuale è

4. Il dirigente può richiedere la revoca della domanda di risoluzione nel solo caso in cui, a livello nazionale, intervengano, successivamente alla prescutazione della domanda di tisologione consensuale, modifiche della normativa in materia previdenziale, tali da incidere negativamente sull'entità del trattamento pensionistico individuale, comunque la revoca della domanda comporta l'inticevibilità di ulteriori domande presentate dall'interessato agli stessi fini.

5. In nessum caso la revoca della domanda di risoluzione è consentita dopo la cessazione dal

6. Non possono presentare domanda di risoluzione consensuale i dirigenti rimasti in servizio oltre il 65° anno di età ai sensi dell'art. 16 dei decreto legislativo n. 503 del 1992 e della legge

7. L'indennità supplementare viene commisurata all'esà anagrafica ed è parametrata in modo da incentivare maggiormente coloro cue sono più distanti dal 65° anno di età L'ammontare

8. L'indemità è determinata con niferimento ai requisiti posseduri all'atto della cessazione

9. L'indennità supplementare sarà calcolata sulla base della retribuzione mensile lorda costituita da dal nuovo stipendio tabellare annuo, como definito al comma 3 dell'art. I del CCNL della dirigenza del Comparto Regioni - Autonomie locali, relativo al biennio economico 2000 2001 oltre la retribuzione individuale d'anzianità in godimento e la retribuzione di posizione. Il valore della retribuzione monsile è quello previsto dal contratto vigente all'atto della cessazione del 2002-2000 rapporto di lavoro. L'indennità di posizione, per colore ai quali non risultano conferiti incarichi di posizione dirigenziale, anche individuali, previsti dall'organizzazione regionale, è quella ratulma stabilità dal CONL del comparto.

10. L'indennità sappiomentare è comsposta entre il prime semestre dalla data della rispinzione consensuale ovvero entro la deta di corresponsione da parte dell'INPDAP dell'indennità di fine servizio per consuntre l'applicazione dell'alignota erariale prevista dall'art. 17, comma 4-bis

Condizioni per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

l. Il requisiti previsti dal comma i dell'articolo 2 devono essere maturati alla data di cessazione

2. Il dirigente interessato che abbia maturato o che maturerà i requisiti, deve presentere domanda di risoluzione conscusuale indicando la data dell'effettiva cessazione dai servizio, che non dovrà superare quella del 31.12.2004.

3. L'amministrazione si riserva, per i dirigenti inscritti nella dotazione organica ordinaria, la facoltà di scaglionare le risoluzioni dei rapporti di lavoro di cui trattasi, in considerazione delle esigenze organizzative dell'ente, e comunque non oltre il 30.3.2005, fatta eccezione per i dirigenti per i quali l'eventuale scaglionamento potrebbe comportare un pregiudizio al

4. Al fine di cui sopra l'amministrazione redigerà una graduatoria dei richiedenti in finizione del termine prescelto, sulla base dell'età anagrafica, dando la priorità ai dirigenti più anziani e, a parità di età, dando precedenza a coloro che hauno mannato una maggiore anzianità

contributiva, faile salve le esigenze organizzative dell'ente.

5. L'eventuale riuvio della data di disoluzione consensuale è disposta dal Direttore del dipartimento istituzionale sentito il Direttore regionale della struttura presso cui il dirigente è assegnato, tettuto conto delle specifiche esigenze di servizio che ostano all'immediato accoglimento dell'istanza.

Istituti giuridici della risoluzione consensuale

1. La risofrzione consensuale dal rapporto di lavoro non comporta, per entrambe le parti contrattuali, il rispetto dei termini di preavviso.

2. I dirigenti che chiedono la risoluzione consensuale debbono fruire le ferie mainrate, sta quelle relative all'anno in corso sia quelle pregresse, entre la data di cessazione del rapporto di lavoro. Le eveninali ferie residue maturate alla data di cessazione del rapporto, fatto salvo che non vengano compravate le gravi esigenze di servizio che ne hanno reso impossibile la finizione, saranno considerate quali ferie non fruite per inerzia del dirigente interessato.

3. I dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non possono essere in nessun caso riammessi in servizio anche in prosenza di posti vacanti. Le disposizioni in materia di risoluzione consersuale, art 17 "CCNL Area dirigenza", debbono considerzisi di carattere

transiforio e speciale si sensi dell'art. 132, comma 4, del DPR n. 3 del 1957.

4. Ai dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non possono essere conferiti incarichi di consulcuza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione regionale per un periodo di almeno cinque anni dalla data di risolnzione del rapporto di lavoro, ai sensi deil art 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 5 Aspetti economici della risoluzione consensuale

Al finanziamento dell'indennità supplementare si provvederà mediante apposito stanziamento da provedersi del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza.

02/20/03

TABELLA ALLEGATO A

PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE ART. 17 C.C.N.L. DELL'ARBA DELLA DIRIGENZA REGIONI – AUTONOMIE LOCALI 1998-2001 E ARTICOLO 48, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2003, N. 29

Riving The State of the State o
DA 55 EUN GIORNO A 60 ANNI 12 MENTILE
DA 60 E ON CHORNO A 65 ANDT

Il requisito dell'età va calcolato con riferimento alla data di effettiva cessazione dal servizio e non a quella di presentazione della domanda Qualora l'amministrazione disponga il rinvio della data di cessazione il giorno di riferimento è sempre quello indicato dall'interessato come data di cessazione.

Anta.

· -

J-

4

01/10/03

OPGANIZZAZIONE E PERSONALE

DIREZIONE REGIONALE ALLE RISORSE E SISTEMI

AVVISQ

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigente regionali

art. 17 Contratto colletilvo nazionale dell'Area della dirigenza DEL COMPARTO REGIONI — AUTONOMIS LOCALI PER IL QUADRIPINNIO NORMATIVO 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 e articolo 48, comma 1, della legge regionale 11 SETTEMBRE 2003, N. 29

I dirigenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato possono presentare domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si sensi dell'art. 17 del Compatto collettivo nezionale dell'Area della dirigenza del compario Regioni - Autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il bisunio economico 1998-1999 (per il seguito CCNL) e dell'articolo 48, comma I, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, nonché dei corrispondenti articoli dell'Accordo di concertazione sottoscritto in data _____ tra la rappresentanza di parte pubblica e le rappresentanze sindecali dei dirigenti regionali, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di Seguite indicati:

- 1) Hanno diritto a chiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavero i dirigenti regionali, con contratto di lavoro a tempe indeterruinato, compresi in una fascia di età tra i 55 e i 65 anni, non ancora compinti e che alla data richiesta per la cessazione dei rapporto di lavoro abbiano maturato almeno un anno di scrvizio nella Regione Lazio o presso enti regionali. Per l'aramissibilità della domanda devono essere posseduti tutti i requisiti richiesti.
- 2) I requisiti indicati al punto precedente devono essere maturati nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione sul BUR Lazio del presente avviso e la data di risoluzione del rapporto di lavoro, che non può essere successiva al 31.12.2004.
- 3) I dirigenti regionali in aspettativa e comandati presso altre amministrazioni, per usufinire della risoluzione di cui all'art. 17 del CCNL debbono cessare dall'aspettativa e rientrare del comando e riassumere servizio presso la Regione Lazio prima della presentazione della domanda di risoluzione conscisuale,
- 4) Non pessono presentare domanda di tisoluzione consensuale i dirigenti rimasti in servizio oltre ਦੇ 65° anno di età ai sensi dell'art 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e della legge regionale n. 28 del 1992.
- 5) La domanda di risoluzione consensuale dovtà essure presentata in carta semplice, conformemento si modulo fac-simile allegato, alla "REGIONE LAZIO -- Direzione regionale alle Risorse e sistemi", successivamente alla data di pubblicazione dei presente avviso sul BUR Lezio e non oltre il 30 novembre 2003.
- 6) La demanda potrà essere recapitate a mane al protocollo della Direzione regionale. Organizzazione e personale del Dipartimento Istituzionale, che rilascerà apposita ricevuta, c

08/10/05

spedite mediante raccomandata A.R.; in tal caso fa fede, ai fini dell'accentamento della data di spedizione, il timbro dell'ufficio postale

- 7) La domanda, fatte salve le eccezioni proviste al punto 8, è improcabile e deve contenere l'indicazione della data di risoluzione dei rapporto di lavoro, da dicomprendersi nel periodo che intercoure dal 10° giorno successivo alla domanda e il 31 dicembre 2004, assicurando che tra la data di presentazione della domanda e la data prescelta per la risoluzione consensuale intercorrano almeno 10 giorni.
- 8) La revoca della domanda è ammessa, in deroga ai principio di cui al punto 7), qualora intervengano, a livello nazionale, modifiche della normativa in materia previdenziale tali da incidere negativamente sull'entità del trattamente pensionistico individuale. In nessur caso la revoca è consentita dopo la cossazione dal servizio del dirigente.
- 9) L'amministrazione si riserva, per i dirigenti inscriti nella dotazione organica ordinaria, la facoltà di scaglionare le riseluzioni dei rapporti di lavore di cui trattasi sino al 30 marzo 2005, in considerazione delle esigenze organizzative dell'ente, fatta eccezione per i dirigenti per i quali l'eventuale scaglionamento potrebbe comportare un pregiudizio al traffamento pensionistico, e, pertanto, le domando pervenute nei termini, saranno a tal fine ordinate in una graduzioria.
- 10) La graduatoria dei richiedenti sarà formata in funzione del termine prescelto per la risolazione consensuale, sulla base dell'età anagrafica, dando la priorità ai dirigenti più anziam.
- 11) La graduatoria e l'importo dell'indennità da liquidare sono approvate con determinazione dirigenziale del Direttore regionale Organizzazione e personale.
- 12) L'indennità supplementare, si sensi dell'articolo 17 del CCNI, verrà calcolata sulla base dell'età anagrafica secondo quando riportato nell'allegata tabella A.
- 13) La retribuzione mensile lorda da prendere a riferimento per il caicolo di cui al punto precedente è costituità da: stipendio tabellare, indepuità integrativa speciale, maturato economico o di auzianità in godimento, retribuzione di posizione, ratxo della 13° mensilità. Il valore della retribuzione mensile è quello previsto dai contratto vigente all'atro della cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità di posizione, per coloro ai quali non risultano conferiti incarichi di posizione dirigenziale, anche individuali, previsti dall'organizzazione regionale, è quella minima stabilità dai CCNL del comparto.
- 14) L'indennità supplementare sarà erogata agli aventi titolo in un'unica soluzione entro il primo semestre successivo a quello ir cui è avvenuta la cessazione dal servizio, ovvero entro la data di corresponsione da parte dell'INPDAP dell'indepnità di fine servizio per consentire l'applicazione dell'aliquota eraciale prevista dall'art. 17, comma 4-bis del D.P.R. 917/86.
- 15) Non si applica all'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 17 del CCNL ia disciplina dei preavviso.
- 16) Sono nisolti automaticamente, con le risoluzione del rapporto di lavoro, i contratti di incarion

17) I dirigenti che chiedono la risoltzione consensuale debbono finire le farie maturate, sia quelle relative all'anno in corso sia quelle pregresse, entre la data di cussazione del ripporte di lavoro.

7

J. J.

/ 91/10/03 }

- 18) I dirigenzi che hanno usufinito della risoluzione consensuale, di cui al presente avviso, non possono essere in nessun caso riammessi in servizio anche in presenza di posti vacanti
- 19) Ai Girigenti che usufraiscono della risofuzione consensuale, di cui al presente avviso, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione regionale per un periodo di almeno cinque suri dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, si sensi dell'art. 25, comma i, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
- 20) Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento all'art. 17 del CCNL dell'Area della Dirigenza del competto Regioni-Autonomie locali e a quanto prevede in materia l'Accordo di concertazione citato in premessa.

TABELLA ALLEGATO A

PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE ART, 17 C.C.N.L. DELL'AREA DELLA DIRIGENZA REGIONI – AUTONOMIE LOCALI 1998-2001

ROLLEGIS
DA 55 E UN CHORNO A 60 ANNI 12 MENSILITÀ
DA 60 E UN GIORNO A 65 ANNI II MENSILITÀ

Il requisito dell'età va calcolato con riferimento alla data di effettiva cessazione dai scrvizio e non a quella di presentazione della domanda Qualora l'amministrazione disponga il rinvio della data di cessazione il giorno di riferimento è sempre quello indicato dall'interessato come data di cessazione.

Roma ji

IL DIRETTORE REGIONALE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

(glide

Di 8

2. J

04/16/03

Fac-simile di domanda per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo razionale dell'Area della dirigenza del comparto Regioni – Autonomie locali per il quadricanio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 e dell'articolo 48, comma I, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29.

> ALLA REGIONE LAZIO DÎREZIONE REGIONALE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL DPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 212 00147 ROMA

Oggetto: domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale dell'Area della dirigenza del comparto Regioni – Autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999.

H/La sottoscritt	
naf, a	
residente in	
codice fiscale	——————————————————————————————————————
dirigente regionale con contratto di INCARICO di	lavoro a tempo indeterminato ed attualmente in servizio con
	CVVero
Presa visione di tutte le condizioni , nonché delle norme con I, della legge regionale 11 settembre 2 del	indicate nell'avviso pubblicato sul B.U.R. dei Lazio del tenute nel CCNL citato in oggetto, dell'articolo 48, comma 2003, n. 29, c di quello del relativo Accordo di concertazione
desendo impessesso del requisió previsti	neli'svviso.

01/10/03

CETEDE

La risoluzione del rapporto di lavoro con la Regione Lezio, ai sensi dell'ert. 17 del CCNL citato in oggetto e dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, a far data dal
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
di essere in possesso dei requisiti previsti nell'Avviso pubblicato sul BUR Lazio del e di accottante tutte le condizioni ed in particolare quella relativa all''irrevocabilità della domanda, fatte salve le eccezioni consentite;
 di avere usufruito o di impegnarsi ad usufruire le forie maturate sino alla data di cessazione dal servizio per la risoluzione consensuale e comunque di non avere nulla a pretendere per quelle eventualmente non godute.
Roma Ji
Firma ;

CIDA FATE LEGANELASO FORMA
CON LE NOTE A LENGAND HUSGARD

 $N.\mathfrak{B}_{\mathbb{R}^{3}}$

* la data prescella deve ticadere nel periodo intercomente dal 10 giorno successivo alla domanda e il dicambre 2002, essicurando che tra la data di presenzazione della domanda e la data prescelta per la risoltazione consensuale intercottano almeno 10 giorni.

1/2/

(the get

10 E

2 pl

्रेवर 📏

07/10/03

DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 16 OTTOBRE 2003. NOTE A VERBALE

Le scriventi Organizzazioni sindacali, con riferimento alla proceduta della risoluzione consensuale, intendono ribadire:

- I. I tempi utili per la presentazione delle domande individuali devono essere sufficientemente larghi, tali da permettere ai possibili beneficiari la necessaria ponderazione di tutti gli elementi relativi alla propria posizione retributiva e previdenziale. Si titiene che il termine del 31 dicembre 2003 garantisca tale possibilità.
- In sede applicativa, si invita l'Amministrazione ai massimo rispetto degli accordi e delle norme contrattuali in materia di assegnazione e revoca degli incarichi, al fine di tutelare le posizioni retributive più favorevoli maturate dai richiedenti.

CGIL Pour CH

Le scrivent OO.SS. chiedes che vengano messe a verbale della riunione della delegazione trattante del 16 ottobre 2003 le seguenti note:

1. il termine di scadenza per la presentazione della domanda di risoluzione consensuale è stato previsto per il giorno 30 novembre 2003, mentre in sede di riunione tecnica il suddetto termine era stato previsto per il 31 dicembre 2003.

2. all'articolo 2 comma 9 del regolamento per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali si chiede di aggiungere dopo la frase "il valore della retribuzione mensile è quello previsto dal contratto vigente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro" la seguente proposizione " ovvero quello all'atto della presentazione della domanda di risoluzione, se più favorevole". In via subordinata, per salvaguardare la posizione economica e pensionistica del personale dirigente, si chiede la sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa che assicuri, da parte dell'Amministrazione regionale, il rispetto del principio di equivalenza nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

3. all'articolo 1 comma 2 del regolamento per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali viene prevista la corrispondente riduzione dei posti in organico. Al fine di salvaguardare le aspetiative sia degli attuali dirigenti, ancora senza incarico, sia dei futuri vincitori del corso concorso per dirigente, si chiede la sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa nel quale venga garantita la rimodulazione della pianta

organica dei dirigenti in rapporto alle effettive esigenze dell'amministrazione.

4. si evidenzia che nelle premesse del regolamento per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali viene richiamata la deliberazione di G.R. 1129 del 2-8-02, mentre non viene fatta menzione della successiva deliberazione 1301 del 27-9-02, rettificativa della precedente, nella quale al punto 4 si stabilisce "sono esclusi dall'applicazione della risoluzione consensuale i direttori regionali e delle strutture equiparate"

long 16/10/03

REGIONE

1225

PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIRIGENTI REGIONALI.

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

Visto il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale;

Vista la deliberazione dell'ufficio di Presidenza del consiglio regionale n. 3 del 29 gennaio 2003 con la quale è stato approvato il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 48 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, avente ad oggetto "Misure di contenimento della spesa pubblica regionale in materia dirigenziale";

Richiamato l'articolo 26 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di personale di qualifica dirigenziale";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 31 gennaio 2003, avente ad oggetto "Recepimento accordo per la determinazione provvisoria della retribuzione di posizione ai dirigenti delle strutture di area della Giunta regionale";

Ritenuto di provvedere ad una diversificazione della retribuzione di posizione dei dirigenti anche in relazione alle disposizioni di cui al citato articolo 48 della legge regionale n. 29 del 2003;

Le parti Concordano:

1) la retribuzione di posizione per i dirigenti ai quali è attribuito un incarico di direzione di una struttura di area, di una struttura strumentale o caratteristica dipartimentale della Giunta regionale, di un ufficio o di una struttura dotata di particolare autonomia di cui all'articolo 15, lettere c) ed c), del regolamento del Consiglio regionale, è stabilita in € 35.000 annue:

2) la retribuzione di posizione per i dirigenti ai quali è attribuita una posizione dirigenziale individuale a livello di direzione dipartimentale o regionale con compiti ispettivi, di consulenza, anche a supporto dei dirigenti di area e con possibilità di esercitare funzioni vicarie, di direzione di programmi e progetti, e di assistenza a favore dei comuni con meno di 10.000 abitanti, ai sensi degli

41

A.

articoli 29 e 30 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modificazioni, è stabilita in €. 20.000;

3) la retribuzione di posizione per i dirigenti ai quali è attribuita una posizione dirigenziale individuale con compiti di studio o ricerca, anche correlati alle funzioni delle strutture di area, è stabilita in €. 10.000;

4) ai destinatari dell'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 29 del 2003, che non sono destinatari di una delle posizioni dirigenziali di cui ai precedenti commi, viene attribuita la posizione dirigenziale individuale da €. 10.000;

5) ai dirigenti ai quali non sia stata conferita una delle posizioni precedenti sarà attribuita una posizione dirigenziale individuale di studio con una retribuzione di posizione di €. 10.000;

- 6) i direttori dipartimentali, regionali e il segretario generale della Giunta regionale possono istituire ai sensi del punto 2 del presente accordo, complessivamente sino ad un massimo di 70 posizioni dirigenziali individuali da €. 20.000, con compiti di responsabilità di progetti interdipartimentali, con particolare riferimento all'assistenza agli enti locali ed alle problematiche connesse al trasferimento di funzioni dallo Stato alla regione e da questa agli enti locali;
- 7) il Consiglio regionale provvede ad attribuire ai dirigenti in servizio un numero di posizioni individuali da €. 20.000 sino ad un massimo di 10 e per la restante parte assegna posizioni individuali da €. 10.000;
- 8) i dirigenti che hanno una retribuzione di posizione individuale da €. 20.000 e che operano alle dirette dipendenze dei direttori dipartimentali e regionali, con compiti di verifica amministrativa e contabile degli atti, hanno un obbligo di referto scritto allo stesso direttore in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; coloro cui è affidato un programma o progetto finalizzato debbono raggiungere gli obiettivi nei tempi e nei modi stabiliti all'atto dell'incarico;
- 9) la definizione esatta del numero complessivo delle posizioni dirigenziali individuali spettanti a ciascuna struttura sarà definita con atto del direttore regionale "Organizzazione e personale", su direttiva del direttore del dipartimento istituzionale, sulla base delle disponibilità economiche del fondo;

10) le posizioni dirigenziali individuali sono istituite con atto di organizzazione;

11) le indennità di cui sopra decorrono dalla data dell'atto formale di conferimento dell'incarico;

12)il conferimento dell'incarico, ai sensi del citato articolo 48 della legge regionale n. 29 del 2003, sarà disposto con atto di organizzazione del direttore del dipartimento competente, su proposta del direttore regionale, o del Segretario generale con cui collaborano, acquisito il curriculum del dirigente ritenuto più idoneo per l'incarico. Per gli incarichi di diretta competehza del direttore di dipartimento provvede direttamente quest'ultimo.

Le parti concordano altresi di verificare entro il mese di giugno 2004 l'attuazione del presente accordo e di definire eventuali criteri per singole tipologie di strutture ai finifidella differenziazione della retribuzione di posizione e di risultato.

L'esecutività del presente accordo è subordinata all'approvazione dello/stesso da

parte della Giunta regionale.

INDENNITA' AREE DIRIGENZIALI

IMPORTO INDENNITA'		GR	CR.	Tor I
EURO	AREE	168	25	<u> </u>
35.000		T.	! . !	·
ļ - ^ -	ATP GEN. CIVILE AGRICOLTURA	1 15	<u>.</u> 	<u>'</u>
	POS. STRUMENTALI CARATT. DIR. DP	T 26		·
	AVVOCATI CASSAZIONISTI] 3 . [<u>i</u>	
	TOT	<u> </u>		237
EURO	POSIZIONI INDIVIDUALI DIR DIPARTIM.	4 4	!	
20.000	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		. İ	
	POSIZIONI INDIVIDUALI SEGR. GEN.	5		 i
	POSTZIONI ENDIVIDUALI CONS. REG.		10	
	POSIZIONI INDIVIDUALI DIRETTORI REGIONALI	21		i
	TOT		<u>'.</u>	80
EURO			<i></i>	
10.000			i	
	POSIZIONI DI STUDIO E PROGETTO SPECIFICO	RE	STANTI	

My A A

ALCHIAPAZIONE CONGUNDA

Le parti, sin d'ora, concordano che al termine delle operazioni di risoluzione consensuale si rivedranno per riesaminare la situazione relativa alle eventuali carenze e/o vacanze rispetto al presente accordo, al fine di rivisitare lo stesso, definendo le procedure di copertura delle medesime, valorizzando le professionalità esistenti.

Roma, li 16 ottobre 2003

CISL

UIL

CSA

CIDA

DICHIA PAZIONE CONGUNDA

Le parti, sin d'ora, concordano che al termine delle operazioni di risoluzione consensuale si rivedranno per riesaminare la simazione relativa alle eventuali carenze e/o vacanze rispetto al presente accordo, al fine di rivisitare lo stesso, definendo le procedure di copertura delle medesime, valorizzando le professionalità esistenti. Roma, li 16 ottobre 2003 (

UIL.

CSA

CIDA

ALLEG. alla DELIB. N. 1046 24077, 224



REGIONE LAZIO

REGOLAMENTAZIONE PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI DIRIGENTI REGIONALI

ANNO 2003

TO CONTROLE ATTOM CONTROLE ACUTIONTE
FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONTROLE ACUTIONTE

FIDALI CONT

Age of

Premessa

Considerato che:

- Particolo 48, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, ha previsto la possibilità per l'amministrazione, al fine di incentivare l'esodo di personale con qualifica dirigenziale, di riaprire i termini per la presentazione delle domande di risoluzione consensuale ai sensi dell'articolo 17 del CCNL 1998/12001, secondo le modalità dell'accordo di concertazione approvato con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2002 n. 1129;
- con determinazioni del direttore della direzione regionale Organizzazione e personale nn. A0874 e A0875 del 26 maggio 2003 si è provveduto rispettivamente alla "Ricognizione del ruolo unico del personale dirigenziale della Giunta regionale alla data dell'1.10.2002" ed allo "Aggiornamento del ruolo unico del personale dirigenziale della Giunta regionale alla data del 30.04.2003", con l'approvazione degli elenchi dei dirigenti di 1º fascia, Di 2º fascia e di quelli in ruole soprannumerario;
- l'art. 6 della disciplina contenuta nell'accordo di concertazione approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 3 aprile 2001, avente ad oggetto "Recepimento dell'accordo di concertazione sulla Risoluzione consensuale del rapporte di lavoro dei dirigenti, di cui all'art.17 del CCNL Area Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali del 23/12/1999", prevedeva la faceltà per l'Amministrazione "di valutare la possibilità di estendere, anche successivamente nel tempo, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all'art. 17 del citato CCNL, l'applicazione dell'istituto di cui trattasi in funzione di esigenze organizzative che dovessero manifestarsi a seguito dei provvedimenti relativi alla concorsualità interna, all'applicazione dell'art, 22, comma 8, deila legge regionale n. 25 del 1996 e dei processi di revisione organizzativa in corso".

Tutto ciò premesso

Ritenuto di avvalersi della facoltà sopra richiamata in quanto si rende necessario dotare la Regione Lazio di un organico della dirigenza funzionale ai compiti che la Costituzione assegna alle regioni e quindi di adottare un percorso che porti alla coincidenza tra situazione dell'organico ottimale c dirigenti in servizio.

Si concorda quanto segue:

Criteri generali per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti regionali si sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. doll'Area dirigenti del comparto Regioni – Antonomio locali e dell'articolo 48 della legge regionale n. 29 del 2003

1. L'Amministrazione si impegna ad utilizzare lo strumento della risoluzione consensuale del rapporte di lavoro dei dingenti regionali, si sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. dell'Area dirigenti del comparto Regioni - Autonomie locali del 23.12.1999 e dell'articolo 48 della legge regionale n. 29 del 2003, con erogazione di un'indennità supplementate.

2. A tai fine l'amministrazione assicura una diminuzione della suesa gravante sui bilancio regionale mediante une corrispondente riduzione dei posti di organico delle qualifica dir genziale a panità di finizioni e fatti salvi gli incrementi contratmati, secondo quanto disposto

dal citate ari. 17 del CCNL del 23.12.1999, con eccezione dei dirigenti in soprannumero, ancorché titolari di una posizione dirigenziale individuale ai sensi del comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale n. 29 del 2003, per i quali l'economia di spesa è conseguente alla già avvenuta riduzione della piante organica ed alla cossazione dei rapporto di lavoro senza possibilità di sostituzione.

Art 2

Criteri per la determinazione e l'erogazione dell'indennità supplementare

- 1. La richiesta di risoluzione consensuale e la conseguente corresponsione dell'indegnità supplementare è limitate ai dirigenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminate ricompresi tra il 55° amno e il 65° anno di età I dirigenti regionali in aspettativa o comandati presso altre amministrazioni, per usufruire della risoluzione di cui all'art. 17 del CCNL, debbono cessare dall'aspettativa e rientrare dal comando e riassumere scrvizio presso la Regione Lazio prima della presentazione delle domanda di risoluzione consensuale.
- 2. La domanda di risoluzione consensuale, da presentare sulla base dell'avviso, è irrevocabile, fatti salvi i casi provisti dal presente accordo, e deve contenere l'indicazione della data di risoluzione
- 3. L'amministrazione non cutra nel merito della situazione previdenziale del dirigente e quindi la responsabilità degli effetti pensionistici conseguenti alla risoluzione consensuale è
- 4. Il dirigente può richiedere la revoca della domanda di risoluzione nel solo caso in cui, a livello nazionale, intervengano, successivamente alla presentazione della domanda di risoluzione consensuale, modifiche della normaniva in materia previdenziale, tali da incidere negativamente sull'eutità del trattamento peusionistico individuale; comunque la revoca della domanda comporta l'uricevibilità di ulteriori domande presentate dall'interessato agli stessi fini.
- 5. In nessum caso la revoca della domanda di risoluzione è consentita dopo la cessazione dal
- 6. Non possono presentare domanda di risoluzione consensuale i dirigenti rimasti in servizio oftre il 65° auno di età ai sensi dell'art. 16 dei decreto legislativo n. 503 del 1992 e della legge regionale n. 28 del 1992.
- 7. L'indeunità supplementare viene commisurata all'età anagrafica ed è parametrata in modo da incentivare maggiormente coloro che sone più distanti dai 65° anne di età L'ammontare dell'indeunità è definita nella tabella allegato A.
- 8. L'indepuità è determinata con riferimento ai requisiti posseduri all'atto della cessazione
- 9. L'indemità supplementare sarà calcolata sulla base della retribuzione mensile lorda costituita da dal nuovo supendio tabellare ammo, come definito al comma 3 dell'art. 1 del CCNI, della dirigenza del Competto Regioni - Autonomie locali, relativo al biennio economico 2006-2004 2002-2003 oltre la retribuzione individuale d'anzianità in godimento e la retribuzione di posizione. Il valore della retribuzione mensile è quello previsto dai compatto vigorite all'atto della cessazione dei rapporto di lavoro. L'indennità di posizione, per coloro si quali non risultano conferiti incarichi di posizione dirigenziale, anche individuali, previsti dall'organizzazione tegionale, è quella minima stabilità dei CCNL dei comparto.

10. L'indennità supplementare è corrisposta ontro il primo semestre dalla data della risoluzione consensuale ovvero entre la data di comesponsione da parte dell'INFDAP dell'indennità di fine servizio per consentire l'applicazione dell'alignota erariale prevista dall'art. 17, comma 4-bis del D.P.R. 917486.

Condizioni per la risolazione consensuale del rapporte di lavoro

1. Il requisiti previsti dai comma i dell'articolo 2 devone essere maturati alla data di cessazione

2. Il dirigente interessato che abbia maturato e che maturerà i requisiti, deve presentare domanda di risoluzione consensuale indicando la data dell'effettiva cessazione dal servizio, che non devrà

3. L'amministrazione si riserva, per i dirigenti inseriti nella dotazione organica ordinaria, la faccità di scagiionare le risoluzioni dei rapporti di lavoro di cui trattasi, in considerazione delle esigenze organizzative dell'ente, e comunque non oltre il 30.3.2005, fatta eccezione per i dirigenti per i quali l'eventuale scagiionamento potrebbe comportare un pregiudizio al trattamente pensionistico.

4. Al fine di cui sopra l'amministrazione redigerà una graduatoria dei richiedenti in funzione del termine prescelto, sulla base dell'età aragrafica, dando la priorità ai dirigenti più anziani e, a parità di età, dando precedenza a coloro che hanno maturato una maggiore anzienità combibutiva, fatte salve le esigenze organizzative dell'ente.

5. L'eventuale rinvio della data di riscluzione consensuale è disposta dal Direttore del dipartimento istituzionale sentito il Direttore regionale della struttura presso cui il dirigente è assegnate, tenuto conto delle specifiche esigenze di servizio che estano all'immediato accoglimento dell'istanza.

Art. 4 Istituti giundici della risoluzione consensuale

l. La risolazione consensuale del rapporto di Izvoro non comporta, per entrambe le parti contrattuair, il rispetto dei termini di preavviso.

2. I dirigenti che chiedono la risoluzione consensuale debbono fiuire le ferie maturato, sia quelle relative all'anno in corso sia quelle pregresse, entro la data di cessazione dei rapporto di lavoro. Le eventuali ferie residue maturate alla data di cessazione del rapporto, fatto salvo che non vengano compravate le gravi esigenze di servizio che ne hanno reso impossibile la fruizione, saranno considerate quali ferie non fruite per inerzia dei dirigente interessato.

3. I dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non posseno essere in nessun caso riammessi in servizio anche in presenza di posti vacanti. Le disposizioni in materia di risoluzione consensuale, art. 17 "CCNL Area dirigenza", debbone considerarsi di carattere transitorio e speciale ai sensi dell'art. 132, comma 4, del DPR n. 3 del 1957.

4. Ai dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non possono essere conferiti încariciii di consuleuza, collaborazione, sindio e ricerca da parte dell'amministrazione regionale per un periodo di aimeno cinque anni dalla data di risolezzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'ert. 25, comme 1, della legge 23 dicembre 1994, r. 724.

Art 5 Aspetti economici della risoluzione consensuale

Al finanziamento dell'indennità supplementare si provvederà mediante apposito stanziamente da prevedersi nel bilancio di provisione dell'esercizio di competenza,

01/10/03

TABELLA ALLEGATO A

PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE ART. 17 C.C.N.L. DELL'ARBA DELLA DIRIGENZA REGIONI – AUTONOMIE LOCALI 1998-2001 E ARTICOLO 48, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2003, N. 29

[1] Y 700 Ed and 10 to 2 to 2	
PROPOSITION AND A PROPOSITION	
DA 55 B UN CTORNO A 60 ANN 12 MENSILITÀ	4
DA 60 E UN GIORNO A 65 AMMI 11 MENSILITÀ	-

Il requisite dell'età va calculato con riferimento alla data di effettiva cessazione dal servizio e non a quella di presentazione della domanda Qualora l'amministrazione disponga il rinvio della data di cessazione il giorno di riferimento è sempre quello indicato dall'interessato come data di cessazione.

Ant.

.

J--

01/10/03

-

OFFAULZZAZIONE E PERSONALE DIREZIONE REGIONALE ALLE RISORSE E SISTEMI)

AVVISO

RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LA VORO DEI DIRIGENTI REGIONALI

ART. 17 CONTRACTO COLLETTIVO NAZIONALE DELL'ARBA DELLA DIRIGENZA DEL COMPARIO REGIONI — AUTONOMIE LOCALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998-2001 E REE IL BIENNIO ECONOMICO 1998-1999 E ARTICOLO 48, COMPAA I, DELLA LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2003, N. 29

I dirigenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato pessono presentare domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai scusi dell'art. 17 dei Contratto collettivo nazionale dell'Area della dirigenza dei comparto Regioni — Autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 (per il seguito CCNL) e dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, nonché dei corrispondenti articoli dell'Accordo di concertazione sottoscritto in data ________tira la rappresentanza di parte pubblica e le rappresentanze sindacali dei dirigenti regionali, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di seguito indicati:

- 1) Hanno diritto a chiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i dirigenti regionali, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, compresi in una fascia di età tra i 55 e i 65 anni, mon ancora compinti e che alla data richiesta per la cessazione del rapporto di lavoro abbiano maturato almeno un anno di servizio nella Regione Lazio o presso enti regionali. Per l'ammissibilità della domanda devono essere posseduri tutti i requisiti richiesti.
- 2) I requisiti indicati al punto precedente devono essere maturati nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione sul BUR Lazio del presente avviso e la data di risoluzione del rapporto di lavoro, che non può essere successiva al 31.12.2004.
- 3) I dirigenti regionali in aspettativa o comandati presso altre amministrazioni, per usufinire della risoluzione di cui all'art. 17 dei CCNL debbono cessare dall'aspettativa o rientrare dal comando e massimiere servizio presso la Regione Lazio prima della presentazione della domanda di risoluzione consensuale.
- 4) Non possono presentare domanda di risoluzione consensuale i dirigenti rimasti in servizio oltre il 65° anno di età si sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e della legge regionale n. 28 del 1992.
- 5) La domanda di risoluzione consensuale dovrà essere presentata in carta semplice, conformemente al modulo fac-simile allegate, alla "REGIONE LAZIO Direzione regionale alle Risorse e sistemi", successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Lazio e non oltre il 30 novembre 2003.
- 6) La domanda potrà essere recapitata a mano al protecello delle Direzione regionale. Organizzazione e personale del Dipartimento Istituzionale, che rilascerà apposita ricevuta, e

AL

i A

G/

08/10/03 05/

Jac.

N CAR

spedita mediante raccomandate A.R.; in tal caso fa fede, ai fini dell'accertamento della data di spedizione, il timbro dell'ufficio postele.

- 7) La domanda, fatte salve le eccezioni previste al punto 8, è irrevocabile e deve contenere l'indicazione della data di risoluzione del rapporte di lavoro, da ricomprendersi nel periodo che intercome dal 10° giorno successivo alla domanda e il 31 dicembre 2004, assicurando che tra la data di presentazione della domanda e la data prescelta per la risoluzione consensuale intercomano almeno 10 giorni.
- 8) La revoca della domanda è ammessa, in deroga ai principio di cui al punto 7), qualora intervengano, a livello nazionale, modifiche della normativa in materia previdenziale tali da incidere negativamente sull'entità del trattamento pensionistico individuale. In nessun caso la revoca è consentita dopo la cessazione dal servizio dei dirigente.
- 9) L'amministrazione si riserva, per i dirigenti inseriti nella dotazione organica ordinaria, la facoltà di scaglionare le risolazioni dei rapporti di lavoro di cui trattasi sino al 30 marzo 2005, in considerazione delle esigenze organizzative dell'ente, fatta eccezione per i dirigenti per i quali pertante, le domande pervenute nei termini, saranno a tal fine ordinate in una graduatoria.
- 10) La graductoria dei richiedenti sarà formata in funzione del termine prescelto per la risoluzione consensuale, sulla base dell'età anagrafica, dando la priorità ai dirigenti più anziani.
- 11) La graduatoria e l'importo dell'indennità da liquidare sono approvate con determinazione dirigenziale del Direttore regionale Organizzazione e personale.
- 12) L'indemnità supplementare, ai sensi dell'articolo 17 del CCNL, verrà calcolata sulla base dell'età anagratica secondo quando riportato nell'allegate tabella A.
- 13) La retribuzione mensile lorda da prendere a riferimento per il caicolo di cui al punto precedente è costituita da: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, maturato economico o di anzianità in godimento, retribuzione di posizione, rateo della 13° mensilità. Il valore della retribuzione mensile è quello previsto dal contratto vigente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità di posizione, per coloro ai quali non risultano conferiti incarichi di posizione dirigenzialo, anche individuali, previsti dali'organizzazione regionale, è quella minuma stabilità dal CCNL dei comparto.
- 14) L'indennità supplementare sarà etogata agli aventi titolo in un'unica soluzione entro il primo semestre successivo a quello in cui è avvenutz la cossazione dal servizio, ovvero entro la data di corresponsione da parte dell'INPDAP dell'indennità di fine servizio per consentire l'applicazione dell'aliquota erariale prevista dall'art. 17, comma 4-bis del D.P.R. 917/86.
- 15) Non si applica all'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 17 dei CCNL la disciplina del proavviso.
- 16) Sono risolti automaticamente, con la risoluzione del rapporto di lavoro, i contratti di incarico

17) I dirigenti che obiodono la risobizione consensuale debbono fruire le fezie manurate, sia quelle relative all'aurio in corso sia quelle pregresse, entre la data di cessazione del rapporto di lavore.

L4

A-G

)±/10/03

7

- 18) I dirigenti che hanno usuturito della risoluzione consensuale, di cui al presente avviso, non possono essere in ressun case riammessi in servizio anche in presenza di posti vacanti.
- 19) Ai dirigenti che usufiurscono della tisoluzione consensuale, di cui al presente avviso, non possene essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione regionale per un periodo di almene cinque ami dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 25, comma i, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
- 20) Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento all'art. 17 del CCNL dell'Arca della Dirigenza del compario Regioni-Autonomie locali e a quanto prevede in materia l'Accorde di concertazione citate in premessa.

TABELLA ALLEGATO A

PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE ART. 17 C.C.N.L. DELL'AREA DELLA DIRIGENZA REGIONI – AUTONOMIE LOCALI 1998-2001

Il requisito dell'età va calcolato con riferimento alla data di effettiva cessazione dai servizio e non a quella di presentazione della doznanda Qualora l'amministrazione disponga il rinvio della data di cessazione il giorno di riferimento è sempre quello indicate dall'interessato come data di cessazione:

Roma ii

IL DIRETTORE REGIONALE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

04/10/03

Fac-simile di domanda per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 del Confratto collettivo razionale dell'Area della dirigenza dei comparto Regioni – Autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 e dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29.

ALLA REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 212 00147 ROMA

Oggetto: domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale dell'Arca della dirigenza del comparto Regioni – Autonomie loculi per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999.

II/La sottoscritt		
пата		•
residente in		
	matricola	
	intratto di lavoro a tempe indeterminato ed atmalmente in servizi	ധ രേഷ
· 	CYVero	_
resa visione di tutto le loc ———— uonofié delle n	ondizioni indicate nell'avviso pubblicate sui B.U.R. del Lazio norme contenute nel CCNL citato in eggetto, dell'articolo 48, com	 del
, della legge regionale 17 se ei	ettembre 2003, n. 29, e di quello del relativo Accordo di concentazio	ma Te

CETEDE

La risoluzione del rapporto di lavoro con la Regione Lazio, ai sensi dell'art. 17 del CCNU citato in oggetto e dell'articolo 48, comma 1, della legge prof
* e la conseguente correspondente delle la settembre 2003, n. 29, a far data daj
dell'Accordo di concertazione del
A tai fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
e di accettarno tutte le condizioni ed in particolare quella relativa all''irrevocabilità della domanda, fatte salve le eccezioni consentite;
di avere usuficito o di impegnarsi ad usuficire le ferie maturate sino alla data di cessazione dal servizio per la risoluzione consensuale e comunique di non avere nulla a pretendere per quelle eventualmente non godine.
Roma li Firma ;

CLOPA FORTE LEGISTO FORMA
CON US ASTE A LEGISTATION ACCEPTANTS

N.B. .

* la data prescelta deve ricadero nel periodo intercorrente dal 10 giorno successivo alla domanda e 1 31 dicembre 2002, assicurando che tra la data di presentazione della domanda e la data prescelta per la risoluzione consensuale intercorrano almeno 10 ciorni.

ph at

20 20 Bi A ST

01/10/03

DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 16 OTTOBRE 2003 NOTE A VERBALE

Le scriventi Organizzazioni sindacali, con riferimento alla procedura della risoluzione consensuale, intendono ribadire:

- I tempi utili per la presentazione delle domande individuali devono essere sufficientemente larghi, tali da permettere ai possibili beneficiari la necessaria pouderazione di tutti gli elementi relativi alla propria posizione retributiva e previdenziale. Si ritiene che il termine del 31 dicembre 2003 garantisca tale possibilità.
- In sede applicativa, si invita l'Amministrazione al massimo rispetto degli
 accordi e delle norme contrattuali in materia di assegnazione e revoca degli
 incarichi, al fine di tutelare le posizioni retributive più favorevoli maturate dai
 richiedenti.

CGIC Store CATE

16-10-63

Le scriventZOO.SS, chiedette che vengano messe a verbale della riunione della delegazione trattante del 16 ottobre 2003 le seguenti note:

1. il termine di scadenza per la presentazione della domanda di risoluzione consensuale è stato previsto per il giorno 30 novembre 2003, mentre in sede di riunione tecnica il suddetto termine era stato previsto per il 31 dicembre 2003.

2. all'articolo 2 comma 9 del regolamento per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali si chiede di aggiungere dopo la frase "il valore della retribuzione mensile è quello previsto dal contratto vigente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro" la seguente proposizione " ovvero quello all'atto della presentazione della domanda di risoluzione, se più favorevole". În via subordinata, per salvaguardare la posizione economica e pensionistica del personale dirigente, si chiede la sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa che assicuri, da parte dell'Amministrazione regionale, il rispetto del principio di equivalenza nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

3. all'articolo 1 comma 2 del regolamento per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali viene prevista la corrispondente riduzione dei posti in organico. Al fine di salvaguardare le aspettative sia degli attuali dirigeuti, ancora senza incarico, sia dei futuri vincitori del corso concorso per dirigente, si chiede la sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa nel quale venga garantita la rimodulazione della pianta

organica dei dirigenti in rapporto alle effettive esigenze dell'amministrazione.

si evidenzia che nelle premesse del regolamento per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali viene richiamata la deliberazione di G.R. 1129 del 2-8-02, mentre non viene fatta menzione della successiva deliberazione 1301 del 27-9-02, rettificativa della precedente, nella quale al punto 4 si stabilisce "sono esclusi dall'applicazione della risoluzione conscusuale i direttori regionali e delle strutture equiparate"

PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIRIGENTI REGIONALI.

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

Visto il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale;

Vista la deliberazione dell'ufficio di Presidenza del consiglio regionale n. 3 del 29 gennaio 2003 con la quale è stato approvato il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 48 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, avente ad oggetto "Misure di contenimento della spesa pubblica regionale in materia dirigenziale";

Richiamato l'articolo 26 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di personale di qualifica dirigenziale";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 31 gennaio 2003, avente ad oggetto "Recepimento accordo per la determinazione provvisoria della retribuzione di posizione ai dirigenti delle strutture di area della Giunta regionale";

Ritenuto di provvedere ad una diversificazione della retribuzione di posizione dei dirigenti anche in relazione alle disposizioni di cui al citato articolo 48 della legge regionale n. 29 del.2003;

Le parti Concordano:

1) la retribuzione di posizione per i dirigenti ai quali è attribuito un incarico di direzione di una struttura di area, di una struttura strumentale o caratteristica dipartimentale della Giunta regionale, di un ufficio o di una struttura dotata di particolare autonomia di cui all'articolo 15, lettere c) ed e), del regolamento del Consiglio regionale, è stabilita in €. 35.000 annue;

2) la retribuzione di posizione per i dirigenti ai quali è attribuita una posizione dirigenziale individuale a livello di direzione dipartimentale o regionale con compiti ispettivi, di consulenza, anche a supporto dei dirigenti di area e con possibilità di esercitare funzioni vicarie, di direzione di programmi e progetti, e di assistenza a favore dei comuni con meno di 10.000 abitanti, ai sensi degli

A.

(V L

articoli 29 e 30 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modificazioni, è stabilita in €. 20.000;

3) la retribuzione di posizione per i dirigenti ai quali è attribuita una posizione dirigenziale individuale con compiti di studio o ricerca, anche correlati alle funzioni delle strutture di area, è stabilita in €. 10.000;

4) ai destinatari dell'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 29 del 2003, che non sono destinatari di una delle posizioni dirigenziali di cui ai precedenti commi, viene attribuita la posizione dirigenziale individuale da €. 10.000;

5) ai dirigenti ai quali non sia stata conferita una delle posizioni precedenti sarà attribuita una posizione dirigenziale individuale di studio con una retribuzione di posizione di €. 10.000;

- 6) i direttori dipartimentali, regionali e il segretario generale della Giunta regionale possono istituire ai sensi del punto 2 del presente accordo, complessivamente sino ad un massimo di 70 posizioni dirigenziali individuali da €. 20.000, con compiti di responsabilità di progetti interdipartimentali, con particolare riferimento all'assistenza agli enti locali ed alle problematiche connesse al trasferimento di funzioni dallo Stato alla regione e da questa agli enti locali;
- 7) il Consiglio regionale provvede ad attribuire ai dirigenti in servizio un numero di posizioni individuali da €. 20.000 sino ad un massimo di 10 e per la restante parte assegna posizioni individuali da €. 10.000;
- 8) i dirigenti che hanno una retribuzione di posizione individuale da €. 20.000 e che operano alle dirette dipendenze dei direttori dipartimentali e regionali, con compiti di verifica amministrativa e contabile degli atti, hanno un obbligo di referto scritto allo stesso direttore in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; coloro cui è affidato un programma o progetto finalizzato debbono raggiungere gli obiettivi nei tempi e nei modi stabiliti all'atto dell'incarico;
- 9) la definizione esatta del numero complessivo delle posizioni dirigenziali individuali spettanti a ciascuna struttura sarà definita con atto del direttore regionale "Organizzazione e personale", su direttiva del direttore del dipartimento istituzionale, sulla base delle disponibilità economiche del fondo;

10) le posizioni dirigenziali individuali sono istituite con atto di organizzazione;

- 11) le indennità di cui sopra decorrono dalla data dell'atto formale di conferimento dell'incarico:
- 12)il conferimento dell'incarico, ai sensi del citato articolo 48 della legge regionale n. 29 del 2003, sarà disposto con atto di organizzazione del direttore del dipartimento competente, su proposta del direttore regionale, o del Segretario generale con cui collaborano, acquisito il curriculum del dirigente ritenuto più idoneo per l'incarico. Per gli incarichi di diretta competenza del // direttore di dipartimento provvede direttamente quest'ultimo.

Le parti concordano altresì di verificare entro il mese di giugno 2004 l'attuazione del presente accordo e di definire eventuali criteri per singole tipologie di strutture ai fini della differenziazione della retribuzione di posizione e di risultato.

L'esecutività del presente accordo è subordinata all'approvazione dello stesso da

parte della Giunta regionale.

INDENNITA! ARBE DIRIGENZIALI

IMPORTO INDENNITA'		! GR .	T CR	TOT
EURO	AREE	168	25	<u> </u>
35.000	!	.	<u> </u> -	!
	ATP GEN. CIVILE AGRICOLTURA	. 15		<u>'</u> :- <u>-</u> I i
	POS. STRUMENTALI CARATT, DEL DIP	26		<u></u>
	AVVOCATI CASSAZIONISTI	73		
	TO:	<u>. </u>		237
EURO	POSIZIONI INDIVIDUALI DIR DIPARTIM.	44		i
20.000			·	ļ
	POSEZIONI INDIVIDUALI SEGR. GEN.	+ 5 i	-· <u></u>	
	POSIZIONI INDIVIDUALI CONS. REG.	T	10 . ;	· · ·
	POSIZIONI INDIVIDUALI DIRETTORI REGIONALI	21		
—	TOT	<u> </u>		80
EURO		i	i	
10.000	The state of the s	<u> </u>	İ	'
	POSIZIONI DI STUDIO E PROGETTO SPECIFICO	RE	STANII	

My A A

DICHIA PAZIONE CONGUNTA

Le parti, sin d'ora, concordano che al termine delle operazioni di risoluzione consensuale si tivedranno per riesaminare la situazione relativa alle eventuali carenze e/o vacanze rispetto al presente accordo, al fine di rivisitare lo stesso, definendo le procedure di copertura delle medesime, valorizzando le professionalità esistenti.

Roma, li 16 ottobre 2003

UIL

CSA

CIDA